



78641-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 1 comma 183, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'articolo 10 comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, nella legge 28 ottobre 2013, n. 124;

VISTO l'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 convertito dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

VISTO l'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome del 22 novembre 2012;

VISTO l'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO l'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;





78641 -

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTI i criteri per le risorse stanziare dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, nella legge 28 ottobre 2013, n. 124, di cui al Piano di riparto delle risorse finanziarie concordato in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome in data 26 settembre 2013;

RITENUTO di ripartire tra le Regioni la somma di euro 400.000.000,00 (quattrocentomilioni/00) per la concessione o per la proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità, ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nelle Regioni e Province Autonome;

DECRETA

ART. 1

Sono assegnate le seguenti risorse finanziarie alle Regioni e Province Autonome al fine della concessione o della proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate nelle Regioni o Province Autonome medesime:

- Regione Abruzzo – Euro 12.273.006;
- Regione Basilicata – Euro 4.156.002;
- Regione Calabria – Euro 17.763.567;
- Regione Campania – Euro 24.916.810;





78641 -

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Regione Emilia Romagna - Euro 30.866.178;
- Regione Friuli Venezia Giulia - Euro 5.960.439;
- Regione Lazio - Euro 33.913.848;
- Regione Liguria - Euro 8.673.904;
- Regione Lombardia - Euro 70.736.442;
- Regione Marche - Euro 11.763.279;
- Regione Molise - Euro 2.751.578;
- Regione Piemonte - Euro 29.982.150;
- Regione Puglia - Euro 34.712.651;
- Regione Sardegna - Euro 17.313.075;
- Regione Siciliana - Euro 19.707.710;
- Regione Toscana - Euro 26.582.188;
- Regione Umbria - Euro 7.361.760;
- Regione Valle d'Aosta - Euro 603.415;
- Regione Veneto - Euro 35.637.246;
- Provincia Autonoma di Bolzano - Euro 1.966.771;
- Provincia Autonoma di Trento - Euro 2.357.982.

ART . 2

L'onere complessivo, pari ad euro 400.000.000,00 (quattrocentomilioni/00), è posto a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18,





78641 -

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le Regioni e le Province Autonome sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 22.1.2014

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Enrico Giovannini

F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Fabrizio Saccomanni

